

TI_GERICHTE 11.2012.52 vom 8. Oktober 2012

TI Tribunale d'appello, 2012-10-08, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2012.52

FR: TI_GERICHTE 11.2012.52 du 8 octobre 2012

IT: TI_GERICHTE 11.2012.52 del 8 ottobre 2012

Regeste

Autorità tutoria; competenza territoriale per la nomina e la revoca di un curatore di rappresentanza in favore di un nascituro nell'ambito di un processo di disconoscimento della paternità

Erwägungen

E. 2

Dopo aver ricordato che le misure a protezione del figlio sono ordinate dall'autorità tutoria al domicilio del figlio (art. 315 cpv. 1 CC), l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha spiegato che la curatela in favore del nascituro è stata istituita il 29 maggio 2007, quando la futura madre era ancora domiciliata a _____, nel comprensorio della Commissione tutoria regionale 6, ciò che rendeva prive di fondamento le censure dei ricorrenti sul domicilio di M_____ e sulla competenza dell'autorità tutoria. Ricordato inoltre che incombe ai genitori provvedere al mantenimento del figlio, e quindi alle spese cagionate dalle misure a sua tutela (art. 276 cpv. 1 CC e art. 11 cpv. 1 della citata legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele), l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha ritenuto "senz'altro adeguata" la mercede della curatrice (fr. 1124.20) approvata dalla Commissione tutoria regionale, onde la reiezione del ricorso. a) I ricorrenti non avanzano precise richieste di giudizio, né muovono puntuali censure alla decisione impugnata. Già per tale ragione il rimedio giuridico potrebbe essere dichiarato irricevibile (art. 46 cpv. 2 LPAmM).

Dall'insieme del memoriale si può desumere nondimeno che i ricorrenti contestano una volta di più la competenza per territorio della Commissione tutoria regionale 6, la quale è intervenuta a tutela del nascituro, sostenendo che abilitata a prendere decisioni a protezione del figlio sarebbe stata se mai la Commissione tutoria regionale 2 di Mendrisio, nel cui comprensorio rientra _____, Comune di domicilio di M_____ al momento della nascita. b) Un'azione di disconoscimento della paternità può essere intentata anche prima della nascita del figlio, nel qual caso il nascituro dev'essere rappresentato da un curatore designato dall'autorità tutoria secondo gli art. 306 cpv. 2 e 392 n. 2 CC (Hegnauer : in Berner Kommentar, n. 70 ad art. 256 CC e n. 7 ad art. 256 c CC; Guillod in: Commentaire romand, Code civil I, Basilea 2010, n. 3 ad art. 256 c CC). L'art. 351 cpv. 1 CC prevede che abilitate a ordinare misure protettrici del figlio sono le autorità tutorie del suo domicilio, che si identifica con quello dei genitori o, se essi non hanno un domicilio comune, con quello del genitore che ha la custodia parentale (art. 25 cpv. 1 CC; Breitschmid in: Basler Kommentar, ZGB I, 3^a edizione, n. 17 e n. 27 agli art. 315/315 a / 315 b CC). Per determinare la competenza territoriale dell'autorità tutoria fa stato l'avvio della procedura (Guillod , op. cit., n. 5 ad art. 315/315 a /315 b CC). In concreto l'avvio della procedura risale al 10 aprile 2007, quando il Segretario assessore della Pretura di Lugano ha sollecitato la designazione di un curatore, o al più tardi al 29 maggio 2007,

quando la curatrice è stata designata. E siccome a quel momento RI 2 era domiciliata a _____, la nomina competeva alla Commissione tutoria regionale 6. Poco importa che al momento della nascita la madre fosse domiciliata a _____, giacché l'autorità tutoria che ha adottato la misura rimane competente fino al termine della procedura, rispettivamente fino all'adozione di nuove misure da parte di un'altra autorità tutoria, anche in caso di cambiamento di domicilio del beneficiario (Guillod, op. cit., n. 5 ad art. 315/315 a /315 b CC). Privo di fondamento, in proposito il ricorso è destinato all'insuccesso. c) Secondo i ricorrenti nella fattispecie la procedura sarebbe viziata, non avendo la Commissione tutoria regionale "avvisato le parti coinvolte, in fattispecie l'avvocato PI 1 e la Commissione tutoria regionale 2 di Mendrisio". Essi non spiegano però, né lasciano lontanamente intuire, in che consisterebbe l'omesso avviso. La curatrice risulta infatti destinataria di tutte le decisioni adottate dalla Commissione tutoria regionale 6, sicché non si ravvisano manchevolezze nei suoi confronti. Se poi, per mancato avviso alla Commissione tutoria regionale 2 di Mendrisio, i ricorrenti intendono riferirsi al cambiamento di domicilio della madre, già si è detto che non occorre alcun avviso, sussistendo intatta la competenza della Commissione tutoria regionale 6 fino alla chiusura della pratica, salvo l'eventualità – estranea alla fattispecie – di nuove misure di protezione (RDT 2002 pag. 231 a metà; Guillod , op. cit., n. 5 ad art. 315/315 a /315 b CC). Anche al riguardo il ricorso manca perciò di consistenza. d) Si aggiunga che il ricorso non sarebbe destinato a miglior sorte nemmeno se i ricorrenti censurassero la mancanza di informazioni nei loro confronti (argomento accennato nel loro primo ricorso del 9 dicembre 2011). In effetti l'istituzione della curatela di rappresentanza è stata debitamente notificata all'avv. _____, patrocinatore di RI 2 nella causa di disconoscimento della paternità, RI 1 non essendo parte in causa. Per quanto attiene alla revoca della curatela, a entrambi i ricorrenti sono state regolarmente notificate le decisioni del 1° dicembre 2011 e del 9 gennaio 2012, di modo che anche su questo punto la decisione impugnata resisterebbe alla critica.

E. 3

Le spese del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza (art. 31 LPAm per analogia). Trattandosi nondimeno di un ricorso introdotto da soggetti sprovvisti di cognizioni giuridiche che hanno agito senza l'ausilio di un patrocinatore, si giustifica eccezionalmente di rinunciare ad ogni prelievo. Non si pone inoltre problema di ripetibili, il ricorso non essendo stato intimato per osservazioni.

E. 4

Relativamente ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), le decisioni riguardanti l'istituzione – e la revoca – di una curatela di rappresentanza nell'ambito di azioni di riconoscimento o disconoscimento di paternità fondate sugli art. 306 cpv. 2 e 392 n. 2 CC non hanno natura pecuniaria e, trattandosi protezione del figlio, sono impugnabili con ricorso in materia civile senza riguardo a questioni di valore (art. 72 cpv. 2 n. 7 LTG; sentenza del Tribunale federale 5A_128/2009 del 22 giugno 2009, consid 1.2).